

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale Campania, nel seguito indicato Inail Campania, con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo San Lazzaro, nella persona del Direttore Regionale, Dott. Daniele Leone

e

ASSARMATORI, nel seguito indicato ASSARMATORI con sede e domicilio fiscale in Roma, Via del Babuino, n. 51, nella persona del Presidente, Dott. Stefano Messina,

di seguito indicate anche "parti"

PREMESSO CHE

- L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- All'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nonché di studio e ricerca scientifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatìe, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- Il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione, l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2021-2023 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera INAIL CIV n. 8 del 12 maggio 2020), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- L'Inail agisce, altresì, in linea con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree di intervento ritenute particolarmente critiche;

- L'Inail, in ottemperanza delle funzioni cui è preposto, persegue le citate finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema previdenziale nazionale, le istituzioni pubbliche e, in particolare, le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- L'ASSARMATORI, tra i vari compiti, promuove la valorizzazione e divulgazione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgendo un ruolo di supporto al mondo dell'industria navale attraverso il trasferimento di conoscenze e informazioni utili per la prevenzione nei settori industriali, anche tra il tramite di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici;
- Sono pertanto obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti di prevenzione, volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- Il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro rinvenibili anche attraverso la specifica sinergia con operatori dello specifico settore;
- L'Inail e ASSARMATORI, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo del seguente progetto atto ad intervenire con iniziative congiunte per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività portuali in materia;
- Sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 -Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 -Finalità

Il presente Protocollo è finalizzato allo sviluppo di una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in area portuale.

In particolare l'INAIL e ASSARMATORI intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 - Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente nello specifico ambito portuale, quali quelle di seguito elencate:

- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- studi e approfondimenti di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza del lavoro;
- implementazione e diffusione di modelli di gestione integrata dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle aree portuali nell'utilizzo di macchine e attrezzature complesse, con focus specifici sui modelli organizzativi delle attività con riferimento alla sicurezza comportamentale, al fattore umano e alle tematiche emergenti di salute e sicurezza sul lavoro (i.e. stress lavoro correlato, smart working);
- approfondimenti relativi all'applicazione e interpretazione della normativa di settore;
- analisi e sviluppo di procedure di sicurezza, buone prassi e linee guida, per le attività del settore portuali in relazione alla transizione energetica, agli aspetti di sostenibilità e compatibilità con il territorio;
- attivazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In particolare le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto di iniziative, denominato *"Ancore di Sicurezza"* volto alla realizzazione di iniziative specifiche per la promozione della cultura della prevenzione mirate a rafforzare la consapevolezza di tutti i soggetti in merito ai rischi del processo produttivo e alle appropriate misure di sicurezza, come di seguito articolato e ferma la possibilità di ulteriore implementazione:

1. Presentazione del Progetto
2. Seminario sul Testo Unico 81/08 in ambito portuale: ruoli e responsabilità;
3. Seminari tematici:
4. Percorsi informativi della sicurezza inerenti rischi specifici e/o ambienti di lavoro delle aree portuali
5. Formazione dei lavoratori e delle lavoratrici ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Le suddette prestazioni formative di cui al punto 5. saranno oggetto di separata definizione e potranno essere erogati dall'Inail, secondo la tariffa vigente, a favore dei soggetti individuati nell'ambito delle imprese operanti nell'area portuale di Napoli, previa specifica richiesta dell'Assarmatori.

La realizzazione delle restanti iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme a INAIL fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

Articolo 4 - Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti delle parti medesime, con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento amministrativo e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione di cui all'art. 3 del presente Protocollo.

Articolo 5 - Obblighi delle parti

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale per i quali le Parti non intendono rivalersi e fatta salva altresì l'erogazione della specifica formazione in tema di sicurezza di cui al DLgs. 81/2008 da contrattualizzare come definito al precedente art. 3.

Per la realizzazione degli obiettivi previsti nel presente Protocollo d'intesa, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse. Gli ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento. I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Articolo 6 - Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- le risorse umane e strumentali, tendenzialmente in regime di pariteticità, necessarie per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- i ruoli privacy di volta in volta assunti da ciascuna parte e le rispettive responsabilità nell'ambito delle attività oggetto di ciascun Accordo attuativo;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 7 – Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Con il presente Protocollo – pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione – le parti concordano sin d'ora che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi derivanti.

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'art.6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata, senza scopo di lucro anche indiretto, dalle parti per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Articolo 8 – Tutela dell'immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi delle Parti saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.

L'utilizzazione del logo, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 – Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, decade automaticamente decorsi tre anni dalla predetta data.

Articolo 10 – Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Articolo 11 – Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 12 – Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa con comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R.

In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 13 – Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 14 – Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere bonariamente la controversia si conviene che competente sia il Foro di Napoli.

Articolo 15 – Registrazione

Il presente atto, firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia dal Direttore regionale INAIL Campania è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R . 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Napoli

Per INAIL Campania

Per ASSARMATORI